

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2989

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CAPPUZZO, IANNI, POLI, FRANZA,
DIPAOLA, PIERRI e PARISI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1991

Modifica dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804

ONOREVOLI SENATORI. – Sulla necessità di rivedere complessivamente e più razionalmente la struttura di vertice delle Forze armate, anche alla luce dei recentissimi notevoli mutamenti internazionali e della preannunciata elaborazione di un nuovo «Modello di difesa», sono ormai concordi le forze politiche. Tuttavia, questo disegno di riforma organica, per la sua complessità, richiede tempi non certo brevi, considerata la delicatezza delle tante questioni che vi sono sottese. Non c'è alcun dubbio, peraltro, che su un punto – che non è assolutamente marginale – è emersa l'opportunità di un'iniziativa specifica volta ad assicurare la necessaria continuità agli organi militari che svolgono funzioni di alta consulenza al

responsabile politico del Dicastero della difesa.

I suddetti organi consultivi sono attualmente il Comitato dei Capi di Stato maggiore (in materia tecnico-operativa) ed il Consiglio superiore delle Forze armate (nel settore organizzativo e amministrativo). Il primo, istituito con la legge 8 marzo 1968, n. 200, è formato dal Capo di Stato maggiore della difesa (che lo presiede), dai Capi di Stato maggiore delle tre Forze armate e dal Segretario generale della difesa - direttore nazionale degli armamenti; tali ufficiali generali permangono nel loro incarico fino ai limiti di età previsti dalla legge.

Il secondo organo consultivo, istituito con la legge 9 gennaio 1951, n. 167, è composto

innanzitutto dai generali ed ammiragli in servizio permanente effettivo più anziani nel rispettivo ruolo, i quali, ovviamente, non rivestano le cariche di Capo di Stato maggiore della difesa o di singola forza armata, di Segretario generale, di Comandanti dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza, di consigliere militare del Presidente della Repubblica o di capo di gabinetto del Ministro della difesa.

Il Consiglio superiore delle Forze armate è presieduto dal generale o ammiraglio più anziano; al presidente viene conferito il distintivo di grado pari a quello dei Capi di Stato maggiore (quarta stella) proprio a sottolineare l'importanza dell'incarico ricoperto; ma, inspiegabilmente, viene escluso dal beneficio di restare in servizio sino ai limiti di età previsti per il grado; di conseguenza, egli è posto in aspettativa per riduzione di quadri dopo cinque anni di permanenza nel grado di generale di Corpo d'armata, di generale di Squadra aerea o di ammiraglio di Squadra navale (a seconda dell'Arma di provenienza).

Viene così a verificarsi un fenomeno abnorme e del tutto irrazionale che, da un lato, provoca l'allontanamento di ufficiali generali di elevata professionalità in età ancor giovane e dall'altro dà luogo ad una sorta di frenetico ricambio nella carica di presidente del Consiglio superiore delle Forze armate i cui titolari, in alcuni casi, vi permangono per pochi mesi.

Questa assurda situazione si verifica per di più in un'epoca di grandi mutamenti del quadro strategico-internazionale che dovrebbero imporre una intensa attività di consultazione e consulenza tra il Ministro della difesa e gli organi consultivi. Il Consiglio superiore delle Forze armate, in particolare, deve secondo la legge esprimere pareri, obbligatori anche se non vincolanti, «sulle questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari ed alla prepara-

zione organica e bellica delle Forze armate e di ciascuna di esse».

Al fine di eliminare tale inconveniente, che compromette l'elementare esigenza di continuità in uno dei massimi organi consultivi del vertice politico della Difesa ed in analogia a quanto già normativamente sancito per i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, il presente disegno di legge intende disporre, senza alcun aggravio di spesa per l'Erario, che l'istituto della aspettativa per riduzione di quadri non si applichi agli ufficiali generali che di volta in volta si trovino per anzianità ad essere presidenti del Consiglio superiore delle Forze armate.

Ci preme sottolineare che tale esigenza è già stata avvertita dalla Commissione difesa del Senato quando, in sede di elaborazione (da parte di un apposito comitato ristretto) di una bozza di nuovo testo per i disegni di legge di riforma dei vertici militari, si è esplicitamente prevista la determinazione di un periodo minimo di permanenza nella carica di presidente del citato Consiglio superiore; previsione ulteriormente confermata dal disegno di legge n. 2539 (Riordinamento della struttura della difesa) il cui articolo 9 sottolinea anch'esso la necessità di «assicurare il massimo rendimento nell'attività del Consiglio» definendo anche il periodo minimo di permanenza nelle cariche di presidenza.

Alla luce delle suesposte ragioni, in un'ottica di razionalizzazione e di effettiva necessità (che riteniamo non possano non essere condivise da tutti i Gruppi parlamentari), tenuto conto della già richiamata normativa vigente per i Comandanti generali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, nonché della considerazione che il provvedimento è a «costo zero» per il Tesoro, confidiamo nella sollecita approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, si applicano anche nei confronti dell'ufficiale generale presidente del Consiglio superiore delle Forze armate.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.